Ordine Avvocati Venezia

COA VENEZIA 2023

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Linee-guida - Modulistica - Istruzioni per il deposito Informativa privacy

INFORMAZIONI GENERALI

Al fine di consentire una più celere evasione della pratica, si invita ad utilizzare la modulistica presente nella sezione del sito COA dedicata al PSS ed a depositare l'istanza attraverso il portale. Il deposito dell'istanza e degli allegati presso la segreteria del COA è comunque possibile. Lo sportello dedicato è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10.30 presso la sede dell'Ordine all'interno della cittadella della giustizia sita in P.le Roma – Santa Croce 430, Venezia – 041.241.32.83.

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

Artt. 74-79; 90-99; 107-114; 119-145 D.P.R. 115/2002 e ss. mm. e ii (TUSG)

C. Cost. n. 157/21, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione"

C.Cost. n. 10/22 (*dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.*)

C.Cost. n. 223/2022 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)".

(Artt. 15 bis -15 undecies D-Lgs n. 28/2010 a far data dal 1.7.2023)

* * *

QUANDO RIVOLGERSI AL COA DI VENEZIA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia è competente per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato **nei giudizi** avanti le **Sezioni Civili del Tribunale Ordinario di Venezia**, della **Corte di Appello di Venezia**, del **Tribunale per i Minorenni** di Venezia e **dell'Ufficio del Giudice di Pace** di **Venezia, Dolo, Chioggia e San Donà di Piave**, nonché nei giudizi avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici del Veneto.

Per ricorsi e controricorsi avanti la Corte suprema di Cassazione e la Corte dei Conti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia è competente solo se l'Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento da impugnare è una di quelle sopra indicate (art. 124, c. 2, TUSG).

A far data dal 1.7.2023 è possibile chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza nel procedimento di **mediazione** nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, D.L.vo 28/2010 "*se è raggiunto l'accordo di conciliazione. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti*".

Per poter beneficiare del PSS la materia del procedimento di mediazione dovrà essere una delle seguenti (art. 5, c. I, D.L.vo 28/10): in tema di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

NB.

Per i procedimenti avanti le Sezioni Penali, le richieste di ammissione devono essere inoltrate direttamente all'Autorità giudiziaria interessata.

Per i procedimenti avanti il TAR Veneto ed il Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, le richieste di ammissione devono essere presentate avanti l'apposita Commissione istituita presso la rispettiva autorità giudiziaria.

* * *

LIMITE DI REDDITO. Per potere beneficiare del patrocinio a spese dello Stato l'istante deve avere un reddito imponibile, cumulato con quelli dei conviventi (salvo i casi più oltre indicati), inferiore ad **euro 12.838,01** (ultimo aggiornamento D.M. 10.05.2023 in G.U. n. 130 del 06.06.2023)**.**

Può essere dunque ammesso chi è titolare di un **reddito imponibile** (quindi al

netto degli oneri deducibili ma non al netto delle detrazioni fiscali) non superiore al limite sopra indicato con riferimento all'**anno precedente** la presentazione dell'istanza (Cass., Sez. 6 Civ., sent. 15460/2020; v. anche Cass., sez. 4 Pen., sent. 15694/2020). L'indicazione dei redditi **può riferirsi a due anni prima nel caso** in cui i dati dell'anno precedente non siano ancora certi o disponibili.

L'elevazione di € 1.032,91 per ogni familiare convivente è disposizione particolare nel solo processo penale (art. 92 TUSG; Corte Cost. sent. 237/2015).

Se l'istante convive con altri familiari (anche more uxorio), il reddito da prendere in considerazione è dato dalla somma di quanto percepito da ogni convivente con l'istante e dall'istante stesso.
Sono esclusi i redditi del familiare convivente in conflitto di interessi con l'istante.
La convivenza non è interrotta dalla detenzione in carcere o dal soggiorno in comunità terapeutiche.
Si tiene conto del solo reddito personale dell'istante nei procedimenti aventi ad oggetto i diritti della personalità (ad es. diritto al nome, all'immagine, alla riservatezza, all'onore, all'identità personale, alla vita e all'integrità fisica, all'assistenza sanitaria).

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche dei redditi non soggetti ad IRPEF e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva (art. 76, c. III, dPR 115/2022). Si tiene conto anche degli assegni di mantenimento per i figli (Cass., Sez. 4 Pen., sent. 18818/2016; Cass., Sez. 2 Civ., ord. 24378/2019) e tutte le **prestazioni sociali** erogate da INPS, INAIL, Enti Locali, ecc. anche se non sottoposte a IRPEF: l'**Assegno per il Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli** erogato da INPS (Cass., Sez. 4 Pen., sent. 39067/2012), le **pensioni** (di vecchiaia, invalidità ecc.: Cass., Sez. 4 Pen., sent. 23223/2016; Cass., Sez. 4 Pen., sent. 27106/2020) il cd. **Reddito di Cittadinanza** (Agenzia delle Entrate, interpello n. 956-2517/2020) le **indennità di disoccupazione** o di mobilità e la Cassa Integrazione, le rendite erogate da INAIL, la diaria per migranti (cd. pocket money) e ogni altra diversa entrata, **escluse le prestazioni concesse al solo titolo di minorazione** indipendentemente dalle condizioni economiche (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali; Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti; Indennità speciale per i ciechi civili parziali 'ventesimisti'; Indennità di comunicazione ai sordi). Confluiscono nel calcolo del reddito anche **tutti gli introiti a carattere occasionale** (Cass., sez. 4 Pen., sent. 34864/2017) **o non occasionale**, compresi gli aiuti economici resi da terzi se significativi e non saltuari (Cass., sez. 4 Pen., sent. 36362/2010), nonché i **redditi da lavoro irregolare** e i proventi di reato accertati con sentenza irrevocabile.

Non è prevista alcuna soglia reddituale, nei procedimenti derivanti dal reato, per le vittime di terrorismo (art. 10 L. 3 agosto 2004, n. 206), per i figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso da coniuge o convivente more uxorio (L. 11 gennaio 2018, n. 4).

Di seguito si riportano alcune delle prestazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito di cui al comma primo dell'art. 76 DPR 115/02, l'elenco non è da considerarsi esaustivo:

Aiuti economici non occasionali da terzi
Assegni alimentari corrisposti ex art. 433 cc
Assegni corrisposti in forza di testamento o donazione modale

Assegno di mantenimento per i figli definito in sede giudiziale o con le formalità equiparate
Assegno di cura e contributo caregiver familiare per disabilità gravissima
Assegno di mantenimento a favore di coniuge separato/Assegno divorzile
Assegno di maternità (dello Stato / dei Comuni)
Assegno di natalità (cd. Bonus Bebè)
Assegno mensile per invalidi parziali
Assegno Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli
Assegno per il nucleo familiare dei Comuni con tre o più figli minorenni
Assegno Sociale (già Pensione sociale)
Bonus asilo nido e forme di supporto presso l'abitazione
Borsa/Assegno/Sussidio di studio o addestramento professionale
Carta Acquisti (art. 81, c. 2, DL 112/2008).
Cassa Integrazione Guadagni e altri ammortizzatori sociali
Diaria per migranti (cd. Pocket Money)
Indennità corrisposta per esercizio di pubbliche funzioni
Indennità Covid
Indennità di trasferta/Rimborsi forfetari in ambito dilettantistico
indennità mensile di frequenza
Interessi su c/c, Libretti postali, BOT, CCT, BTP ecc.
NASpI / Dis-Coll (indennità di disoccupazione)
Onorari per componenti di seggi elettorali
Pensione di anzianità o vecchiaia, pensioni di guerra
Pensione di cecità (assoluta/parziale)
Pensione di inabilità agli invalidi civili (pensione di invalidità civile)
Pensione per sordità
Proventi di attività illecite
Proventi di lavoro irregolare/sommerso
Proventi di reati accertati con sentenza irrevocabile
Redditi d'impresa
Redditi di capitale
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di lavoro dipendente / Somme a titolo di arretrati / TFR
Redditi di locazioni abitative e commerciali
Redditi fondiari
Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza
Reddito di Emergenza / Reddito di Inclusione
Ricavi da vendita di beni immobili
Ricavi da vendita di beni pervenuti per successione ereditaria
Risarcimento assicurativo per mancata percezione di reddito
Somme ricevute in forza di sentenza ex art. 429, c. 3, cpc
Vincite di lotterie e concorsi a premi

Non rilevano invece le somme percepite a titolo di:

Risarcimento per danno biologico

Indennità speciale per i ciechi civili parziali ("ventesimisti")

Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali

Indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti

Indennità di comunicazione per i sordi

* * *

VANTAGGI. L'ammissione al detto beneficio consente di essere rappresentati in giudizio da un Avvocato (sia per agire che per resistere) a spese dello Stato. Il beneficio può essere concesso nel processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione. In ambito civile, il patrocinio a spese dello Stato copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale ma non copre le attività stragiudiziali. Per le procedure di mediazione, c.d. obbligatoria perché condizione di procedibilità, si veda sent. n. 10/22 C.Cost. in epigrafe richiamata, e dal 1.7.23 la normativa speciale pure in epigrafe indicata.

* * *

CHI PUÒ PRESENTARE L'ISTANZA

L'istanza a pena di inammissibilità deve essere firmata dalla parte maggiorenne personalmente, la sola firma in calce del difensore non è sufficiente (art. 78, c. II, dPR 115/2002).

Per il minore di età sottoscrive l'istanza l'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore/curatore speciale nominato dall'autorità giudiziaria.

Al beneficio sono ammessi i cittadini italiani, gli stranieri o apolidi, gli enti o le associazioni che non esercitano alcuna attività economica (art. 119 TUSG). L'ammissione di persone giuridiche (CGUE, sent. 22/10/2010, proc. C-279/09) o di un fallimento (art. 144 TUSG) può essere stabilita, per decreto, solo dal Magistrato competente.

Il Consiglio dell'Ordine si esprime sempre in via anticipata e provvisoria; avverso la deliberazione del Consiglio, il Magistrato competente per il giudizio può agire per decreto (artt. 126 e 136 TUSG).

La parte ammessa rimasta soccombente può essere tenuta a corrispondere personalmente alla controparte le spese legali eventualmente liquidate.

La parte assistita da più di un difensore non può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

* * *

NON MANIFESTA INFONDATEZZA

A pena di inammissibilità della domanda (art. 122 TUSG), devono essere

indicate le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

A tal fine può essere utile allegare all'istanza una bozza dell'atto oppure altra documentazione idonea (ad es. lettere di messa in mora, documenti inerenti la mediazione obbligatoria...).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per tutte le istanze:

- Documento di identità, in corso di validità, dell'istante (nel caso il documento in proprio possesso sia scaduto e non vi sia la possibilità di ottenere tempestivamente il nuovo, è fatta salva la possibilità di flaggare l'apposita opzione del modello, dichiarando quindi che i dati del documento scaduto non sono mutati);
- Tesserino del codice fiscale, in corso di validità, dell'istante (nel caso il documento in proprio possesso sia scaduto e non vi sia la possibilità di ottenere tempestivamente il nuovo, è fatta salva la possibilità di flaggare l'apposita opzione del modello, dichiarando quindi che i dati del documento scaduto non sono mutati);

n.b. qualora il minore in beneficio del quale viene presentata l'istanza sia privo dei suddetti documenti, dovranno essere depositati quelli di colui che sottoscrive l'istanza in luogo del minore.

- Per i cittadini stranieri di Paesi facenti parte dell'**U.E.** è richiesto il deposito dell'autocertificazione dei redditi prodotti nel proprio Paese.
- Per i cittadini appartenenti a Paesi **non** facenti parte dell'**U.E.**, salvi i casi di cui al punto successivo, è richiesta la certificazione dei redditi prodotti nel proprio Paese rilasciata dal Consolato del detto Paese,
- Per i cittadini appartenenti a Paesi **non** facenti parte dell'**U.E**. è richiesto il deposito dell'autocertificazione dei redditi prodotti nel proprio Paese, in luogo della certificazione rilasciata dal Consolato del proprio Paese, nei seguenti casi:
  l'istante è titolare di protezione internazionale
  l'istante intende chiedere il riconoscimento della protezione internazionale
  il Consolato dichiara in forma scritta di non poter rilasciare la certificazione
  la certificazione richiesta al Consolato è rimasta priva di riscontro per oltre 15 giorni.
-

Per le domande di separazione;

- Certificato di matrimonio o autocertificazione
- Certificato di residenza del coniuge convenuto in assenza di figli minorenni;
- In presenza di figli minorenni, certificato di residenza del minore (o dei minori) (v. art. 473 bis 11 cpc)

Per le domande di divorzio o modifica delle condizioni di separazione/divorzio

- Certificato di residenza del coniuge convenuto in assenza di figli minorenni;
- In presenza di figli minorenni, certificato di residenza del minore (o dei minori) (v. art. 473 bis 11 cpc)
- Sentenza di separazione/ decreto di omologa, con verbale contenente le condizioni, in caso di separazione consensuale; sentenza di divorzio se l'istanza ha ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio. In alternativa accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita o l'accordo raggiunto avanti il Pubblico Ufficiale in Comune.
- Dichiarazione con l'indicazione delle somme eventualmente percepite nel corso dell'anno anteriore alla presentazione dell'istanza a titolo di assegno per il concorso nel mantenimento proprio e dei figli;

Per le domande relative alla regolamentazione dei rapporti con i figli nati da genitori non coniugati

- Certificato di nascita con l'indicazione di paternità e maternità
- Certificato di residenza del minore

Per le domande relative a stranieri cittadini di Paesi U.E.
Si invita a produrre autocertificazione dei redditi prodotti nel Paese di origine nell'anno precedente l'istanza

Per le domande relative a stranieri cittadini di Paesi extra U.E.
Si invita ad utilizzare l'apposito modello, allegando:

- Permesso di soggiorno
- Autocertificazione dei redditi prodotti nel Paese di origine e dei beni immobili di cui è proprietario in detto Paese.
- Autocertificazione dei redditi prodotti in Italia e dei beni immobili di cui è proprietario in Italia
- Provvedimento da impugnare con la data dell'avvenuta notifica
- Dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale
- Codice Cui / Vestanet

Giurisprudenza
Si segnala la seguente sentenza ritenuta di particolare interesse:

Cass. civ., sez. I, n. 10470/2023
"*In tema d'immigrazione, l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, ove venga convenuto in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma.*"

MINORI

Si invita ad utilizzare il modello dedicato, allegando:

- Carta di identità e codice fiscale del minore (ove possibile); in subordine carta d'identità e codice fiscale del nominato curatore / tutore;
- Provvedimento di nomina a tutore/curatore speciale.

Gli eventuali redditi del minore non cumulano con quelli dei genitori conviventi né con quelli di eventuali altri familiari conviventi in conflitto di interessi.

Si ricorda che il COA ha facoltà di chiedere che la documentazione prodotta con l'istanza venga integrata e che, nel caso di mancato rispetto del termine assegnato (non superiore a due mesi) per l'integrazione, l'istanza verrà dichiarata inammissibile (art. 123 dPR 115/02).

* * *

INFORMATIVA EX ARTT. 13-14 REG. UE 2016/679

Il Regolamento Europeo UE 2016/679 (di seguito "**Regolamento**") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
In osservanza al principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, l'**Ordine degli Avvocati di Venezia** (C.F. 80011950278), con sede in S. Croce 430, Cittadella della Giustizia - 30135 Venezia (VE), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce gli interessati le informazioni richieste dagli artt. 13-14 del Regolamento.

Finalità del Trattamento e basi giuridiche

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati ed in conformità alla policy privacy dell'Ente. L'Ente si impegna, inoltre, a trattare i dati

personali nel rispetto del principio di "minimizzazione", ovvero acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità:

a) ricevimento delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile, amministrativo e contabile ex art. 124 D.P.R. n. 115/2002;
b) verifica dei requisiti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
c) accoglimento o rigetto dell'istanza al patrocinio a spese dello Stato;
d) gestione ed erogazione dei servizi collegati al patrocinio a spese dello Stato;
e) inserimento dei dati nei data base dell'Ente al fine di consentire il monitoraggio dell'esecuzione dei servizi;
f) adempiere agli obblighi fiscali e contabili;
g) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell'Unione Europea;
h) registrazione dell'account nella piattaforma del sito https://patrociniove.servicematica.com per presentazione delle istanze online;
i) gestione ed erogazione dei servizi della piattaforma online;
j) servizio di informazione e consulenza al pubblico, come disciplinato dall'art. 20, legge 29 marzo 2001, n. 134.

Si informa inoltre che:

- in relazione alle finalità di cui ai punti a), b), c), f), g), h), il trattamento potrà essere effettuato senza il consenso dell'interessato, in quanto necessario per adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento; D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115);
- in relazione alle finalità di cui ai punti d), e), i), j) il trattamento potrà essere effettuato senza il consenso dell'interessato, in quanto necessario all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento; D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; legge 29 marzo 2001, n. 134).

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), ed il rifiuto dell'interessato al conferimento dei dati determinerà l'impossibilità totale di ammissione al gratuito patrocinio, nonché dell'erogazione dei relativi servizi.

Modalità del Trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee ed informatiche, totalmente o parzialmente automatizzate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'art. 32, par. 1 del Regolamento, e con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.

Tipologie dei dati trattati

Verranno trattati dati personali del richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio (dati anagrafici, codice fiscale, dati di contatto, residenza, domicilio, dati di natura economica e finanziaria, reddito, firma, dati di contatto), dei componenti la famiglia anagrafica (dati anagrafici, codice fiscale, dati di natura economica e finanziaria, reddito), del relativo difensore (dati anagrafici, codice fiscale, dati di contatto, firma, sede del proprio studio professionale, Foro di appartenenza, iscrizione all'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, password personale, dati derivanti da sessioni informatiche, file di log), del tutore o esercente la responsabilità genitoriale ex art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 del minore straniero non accompagnato (dati anagrafici, codice fiscale, dati di contatto, ecc.), del legale rappresentante o esercente la responsabilità genitoriale del minore (dati anagrafici, codice fiscale, dati di contatto, ecc.), del legale rappresentante dell'incapace (dati anagrafici, codice fiscale, dati di contatto, ecc.).

Saranno altresì trattati dati personali relativi a condanne penali e reati ex art. 10 Reg. UE 2016/679 (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).

Potranno essere trattati eventuali dati particolari ex. art. 9 Reg. UE 2016/679, in base allo *status* del richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; alla documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza, prodotta su richiesta del Titolare del trattamento ex art. 79, comma 3, D.P.R. n. 115/2002; alle enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere e alle prove di cui si intende chiedere l'ammissione ex art. 122 D.P.R. n. 115/2002.

Il trattamento dei dati particolari è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9, par. 2, lett. f), Reg. UE 2016/679).

Fonte da cui hanno origine i dati

Tutti i dati personali sono raccolti direttamente presso il richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o il suo difensore o, se minore, presso i relativi titolari della legale rappresentanza o responsabilità genitoriale o, se incapace, presso il relativo titolare della legale rappresentanza.

Periodo di conservazione

I dati verranno conservati in modo permanente.

Categorie di destinatari

Il trattamento prevede la comunicazione dei dati personali ai seguenti destinatari:

- Enti pubblici in relazione ai quali è previsto l'obbligo di comunicazione;

- Uffici finanziari competenti;
- Guardia di Finanza;
- Magistrati e relativi ausiliari;
- Consulente tecnico di parte, eventualmente nominato dall'ammesso al patrocinio;
- Consulenti esterni all'Ente;
- SM Srl (P.IVA 04335070274), con sede in via Trieste 158/b - 30175 Venezia.

L'elenco dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679 è disponibile presso l'Ente e l'interessato potrà prenderne visione previa richiesta al Titolare del Trattamento.
I dati personali, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale dipendente e/o collaboratore dell'Ente, appositamente autorizzato e istruito dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria.

Diritti riconosciuti all'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento.
In particolare, in qualsiasi momento, l'interessato avrà il diritto di chiedere:

- l'accesso ai suoi dati personali;
- la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
- la cancellazione;
- la limitazione del loro trattamento

Avrà inoltre:

- il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
- il diritto a chiedere che i dati che l'interessato ha fornito al Titolare siano trasferiti ad un altro titolare («diritto alla portabilità»), nel caso in cui il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o su un contratto con lo stesso stipulato e venga effettuato con mezzi automatizzati;
- il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a riferibili all'interessato;
- il diritto a proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali).

Per una maggiore chiarezza della portata dei diritti sopra elencati, si rinvia all'infografica del Garante della Privacy https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Conosci+i+principali+diritti+previsti+dal+Regolamento+UE+2016+679.pdf/f555cc05-ad3b-51ed-70a5-1148df064997?version=1.3

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'**Ordine degli Avvocati di Venezia** (C.F. 80011950278), con sede in S. Croce 430, Cittadella della Giustizia - 30135 Venezia (VE), Tel: 041 2413283; email: consiglio@ordineavvocativenezia.net
Canale di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: dpo@ordineavvocativenezia.net

Trasferimento dati a Paesi Terzi

I dati sono trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo.

Dichiarazione di presa visione dell'informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679[1]

Il/La sottoscritto/a,…….., (C.F…..…….), in qualità di:
☐ richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
☐ difensore del/la richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sig./sig.ra…….;
☐ tutore[2] o esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 del minore straniero non accompagnato, richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sig./sig.ra……., ex art. 76, comma 4-*quater*, D.P.R. n. 115/2002;

[1] Inserire solo nella versione cartacea
[2] In forza del provvedimento n….Tribunale di…….

☐ esercente la responsabilità genitoriale o legale rappresentante[3] del minore, richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sig./sig.ra…….
☐ esercente la legale rappresentanza[4] dell'incapace, sig./sig.ra…….

e in calce identificato in qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati personali ex art. 3 Reg. UE 2016/679,

DICHIARA

mediante sottoscrizione, di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento, Ordine degli Avvocati di Venezia (C.F. 80011950278), l'informativa resa ai sensi degli artt. 13 - 14 Reg. UE 2016/679 e di averne letto e compreso il suo contenuto.

Luogo e Data _____

L'interessato (nome e cognome)_____

Firma _____

[3] In forza del provvedimento n….Tribunale di…….
[4] In forza del provvedimento n….Tribunale di…….